



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere
dr. Federico LORENZINI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 8949 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

VALENTINO Salvatore Vito (C.F. VLNSVT56T06F052W), nato a Matera il 06/12/1956 ed ivi residente in via Lucana n. 206, rappresentato e difeso dall' Avv. Giacomo Marchitelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale a Matera, in via Lucana n.280 - PEC: marchitelli0221@cert.avvmatera.it;

MARRANZINI Vincenzo (C.F. MRRVCN63A26G712R), nato a Pisticci (MT) il 26/01/1963 e residente a Matera in via del Corso n.14, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Buscicchio e Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci ed elettivamente domiciliato nello studio legale di quest'ultimo a Matera, in via Spine Bianche n.19/21 - PEC: colucci0267@cert.avvmatera.it; buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Stolfi ed i legali dei convenuti che hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata ha convenuto in giudizio i sig.ri Valentino e Marranzini per ivi sentirli condannare in via principale a titolo di dolo e in via subordinata per colpa grave al pagamento, in favore della Regione Basilicata, della somma di € 250.254,207 il primo e di € 4.377,00 il secondo, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, come per legge. In particolare, laddove si fosse ritenuto ricorrere il coefficiente psicologico della colpa grave, la Procura Contabile precisava che *“la posta dannosa riconducibile alla condotta del Valentino vada decurtata di una quota, definita con inevitabile sfumatura equitativa, atta a rappresentare il fatto che, negli anni, fu il liquidatore a determinarsi ed erogarsi i compensi. [...]”*, pertanto con richiesta di addebito per un percentuale del 50% dell'intero (pag.27-28).

L'Organo Inquirente riferisce che, a seguito di alcuni esposti e di istruttoria della Guardia di Finanza, sarebbe stata confermata una notizia di danno specifica e concreta relativa all'illegittima corresponsione/percezione per il dott. Marranzini, Commissario Liquidatore di Ageforma S.p.a. - ente strumentale della Provincia di Matera che si occupava di formazione professionale e politiche attive del lavoro - di emolumenti indebiti.

In effetti, questi sarebbero stati del tutto sproporzionati e disancorati dal parametro originario delle tariffe professionali di cui all'abrogato d.m. 169/2010 richiamato, come vincolo negoziale, nell'avviso pubblico afferente alla procedura di nomina del Commissario Liquidatore, appunto selezionato nella persona del dott. Marranzini (pag.3 della citazione). Specificamente, la fattispecie di danno di € 250.254,207 sarebbe stata da imputare, a titolo di dolo, al Commissario Straordinario di Ageforma, dott. Valentino, in quanto l'unica attività da svolgersi ed effettivamente svolta dal Commissario Liquidatore dott. Marranzini sarebbe stata quella relativa alla "liquidazione mera", il cui corrispettivo era da calcolare in misura percentuale, ex art.30 del d.m. 169/2010, la cosiddetta "parte variabile".

Diversamente, in sede negoziale di affidamento dell'incarico professionale, il dott. Valentino aveva riconosciuto, oltre quanto previsto dall'art.30 delle tariffe professionali, ai minimi tariffari, un ultroneo compenso fisso annuale di € 70.000,00, oneri inclusi, privo di alcun fondamento, compenso fisso poi attribuito con le successive determine di impegno e liquidazione di spesa. Per questo segmento di danno veniva, invece, esentato sotto il profilo soggettivo il dott. Marranzini, per cui non sarebbe stata raggiunta la soglia minima di imputazione della colpa grave, con archiviazione parziale sul punto. Invece, venivano imputati al solo dott. Marranzini i costi, pari ad € 4.377,00, relativi ad una richiesta di parere *pro veritate* afferente alla "*Liquidazione compenso annuale per l'incarico di Commissario Liquidatore di Ageforma*", richiesta ritenuta "*disutile [.....], non foss'altro che perché mirata a chiarire un profilo a valenza esclusivamente personale [...]*" (pag.18 della citazione), in quanto non sarebbero rientrati nei poteri del liquidatore il fatto di "*elargire consulenze a professionisti su temi del tutto slegati dai concreti accidenti della liquidazione medesima, ma circoscritti*

esclusivamente a materia di proprio specifico interesse” (pag.25 della citazione).

Il dott. Marranzini si costituiva in giudizio con comparsa del 9/1/24 ove richiedeva di rigettare l’azione intentata nei suoi confronti dalla Procura Regionale salva, in via subordinata, la compensazione ex art.1, comma 1 -bis, della legge n.20/94 e/o, comunque, invocando l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito.

In particolare contestava il carattere “*disutile*” e/o “*abnorme*” del parere richiesto sulla proposta di rideterminazione del compenso e sui relativi atti e determinazioni da adottare, al contrario affermandone la piena legittimità ed opportunità, in assenza di riscontro, al proposito, da parte degli Organi/Uffici dell’Ente Provincia che, sul punto, avevano declinato ogni competenza diversamente intestata a norma di Statuto. Ribadiva, pertanto, che il parere *pro veritate* fosse stato richiesto nell’interesse esclusivo di Ageforma (pag.6 della comparsa) e non avesse implicato alcuna condotta antigiuridica del convenuto (pag.8 della comparsa). Contestava, nella fattispecie, l’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, altresì invocando l’applicazione dell’istituto della *compensatio lucri cum damno*, in quanto successivamente all’emissione del parere legale il deducente aveva proceduto con l’autoriduzione dei compensi spettanti.

Si costituiva in giudizio il dott. Valentino con memoria datata 05 gennaio 2024 laddove chiedeva che la Sezione Giurisdizionale volesse “*dichiarare l’infondatezza della domanda proposta dalla Procura attrice e, per l’effetto, mandare assolto il dr. Vito Salvatore Valentino da ogni addebito. In via del tutto subordinata si chiede che l’ecc.mo Giudicante eserciti il potere riduttivo nella sua massima estensione. Con ogni statuizione di legge anche in relazione alle spese del giudizio*”.

In particolare, ivi affermava l’insussistenza dell’antigiuridicità della propria

condotta, risultando in atti lo svolgimento, da parte della liquidatela di Ageforma, di attività di amministrazione, cui apparteneva il completamento della rendicontazione del progetto *“Azione tirocini extracurricolari finalizzati all’inserimento/reinserimento al lavoro per i beneficiari del programma CO.PE.S. e i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in deroga che hanno fatto domanda a valere sul programma Reddito Minimo di Inserimento”* secondo il diverso criterio del costo reale. Questo dal momento che tutti gli interventi in materia di formazione professionale e politiche attive del lavoro si sarebbero articolati in una fase di progettazione, una fase di realizzazione ed una di rendicontazione dell’attività, rientrando a pieno titolo nell’attività istituzionale dell’Ageforma ai sensi della l. r. n.33/2003 e dello stesso Statuto. Inoltre, sarebbe stato del tutto inconferente il riferimento, fatto dalla Procura, al d.m. 140/2012, avente carattere sussidiario in difetto di accordo negoziale fra le parti; peraltro, *“sia la parte fissa che la parte variabile del compenso quantificato con la determinazione n.194/2017 [sarebbero] state effettivamente determinate in base ai minimi tariffari previsti dal D.M. n.169/2010 [...]”* (pag.19 della comparsa), altresì essendosi correttamente determinato il compenso per il liquidatore ai sensi dell’art.9 c.3 del d.l. n.1/2012 (pag.20). Da ultimo, si sottolineava che nessun rilievo era stato formulato dal Revisore Unico di Ageforma, cui la determina n. 194/2017 era stata trasmessa ex art.37 dello Statuto.

Si affermava, altresì, l’insussistenza del nesso di causalità, in quanto tra la previsione iniziale del compenso da parte del Valentino e la relativa elargizione, per tutti gli anni in cui si era prolungata la gestione liquidatoria dell’Ente, si era inserita la condotta antigiuridica del Marranzini, unico responsabile del preteso danno erariale, in quanto dal 2018 lui stesso si autoliquidava il corrispettivo per

un'attività di amministrazione ritenuta insussistente. Questo, nella prospettazione del dott. Valentino, *“consapevolmente ed intenzionalmente, dal momento che [...] è comunque del tutto inverosimile ritenere che, considerata la sua esperienza professionale in materia, egli non sapesse oltre ogni ragionevole dubbio che non stava gestendo o amministrando alcunché e che, quindi, stava percependo e, anzi, si stava autoliquidando un compenso non dovuto, facendo sostenere all'Ageforma esborsi non giustificati [...]”* (pag.24).

Si affermava, infine, che nella sua condotta non poteva configurarsi il coefficiente psicologico tanto del dolo quanto della colpa grave in quanto la sua conoscenza ed esperienza di Ageforma, di cui era stato Commissario *ad acta* per pochi mesi ed in aggiunta all'incarico dirigenziale di cui era già titolare, non gli consentiva di sapere che la liquidazione dell'Ente avrebbe comportato lo svolgimento della sola attività di mera liquidazione.

Nel corso del dibattimento del 30/01/2024 le parti intervenute hanno esplicitato gli argomenti rappresentati nei rispettivi scritti di causa, ulteriormente approfondendo aspetti di merito ritenuti rilevanti per suffragare le opposte conclusioni. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'ipotesi di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce a due fattispecie di pregiudizio all'erario attinenti alla vicenda liquidatoria di Ageforma S.p.a., ente strumentale della Provincia di Matera che si occupava di formazione professionale e politiche attive del lavoro su delega della Regione.

La prima, oggetto di addebito a titolo di dolo in capo al Commissario Straordinario

pro - tempore di Ageforma S.p.a., dott. Valentino, per € 250.254,207 ed in via subordinata a titolo di colpa grave nella misura del 50%, essenzialmente consiste nella stipula del contratto di “*affidamento di incarico professionale*” di Commissario Liquidatore al dott. Marranzini. In particolare, al punto 4, recante il “*compenso*”, ai sensi del d.m. n.169/2010 sulle tariffe professionali dei commercialisti veniva concordato, oltre quanto previsto dall’art.30, un compenso di € 70.000,00 annui, oneri inclusi, asseritamente non spettante nella fattispecie esclusivamente liquidatoria in esame e come tale priva di alcun profilo gestorio da parte della liquidatela.

La seconda, oggetto di addebito in capo al Commissario Liquidatore designato, dott. Marranzini, in via principale a titolo di dolo e subordinatamente per colpa grave, consiste nella richiesta, dallo stesso formulata nel giugno del 2022, di parere *pro-veritate* afferente alla “*Liquidazione compenso annuale per l’incarico di Commissario Liquidatore di Ageforma*”. L’istanza di parere, per cui l’Ente in liquidazione corrispondeva al consulente interpellato un emolumento pari ad € 4.377,00, veniva ritenuta inappropriata in quanto attinente a profili strettamente “*ad personam*”.

Ciò sinteticamente premesso, il Collegio deve, quindi, riscontrare la sussistenza degli elementi costitutivi degli addebiti formulati, in *primis* focalizzandosi sull’antigiuridicità delle condotte, per cui è emerso un rilevante contraddittorio tra le parti in causa, altresì dandosi per acquisito e peraltro non contestato l’inserimento nell’apparato pubblico dei soggetti convenuti.

In particolare, per il profilo di interesse, il dott. Valentino sostiene che nella fattispecie in esame sarebbe stata svolta una rilevante attività gestoria da parte della liquidatela che, come tale, avrebbe legittimato la spettanza del reiterato

compenso annuo fisso di € 70.000,00. A tal proposito, però, viene richiamato a riscontro - come già menzionato in narrativa - il fatto residuale del completamento della rendicontazione di un solo progetto formativo, peraltro previamente espletato, secondo il diverso metodo del costo reale rispetto a quello del costo *standard*. La sostanziale assenza di attività gestoria trova, altresì, conferma, proprio nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017 laddove, lo stesso Commissario Liquidatore, destinatario degli importanti summenzionati emolumenti, nominato con decreto del Presidente della Provincia di Matera n.203 del 21.11.2017, riportava che l'attività formativa, di gestione tipica dell'Ente, si era conclusa in data 30.04.2017 e che al 31.12.2017 l'Agenzia non disponeva di alcun dipendente. Ad avviso del Collegio risulta, pertanto, incontrovertibilmente acclarata l'assenza della *causa debendi*.

Il convenuto dott. Valentino contesta, inoltre, il nesso di causalità tra il suo operato, essenzialmente la stipula in qualità di Commissario Ageforma del contratto di "*Affidamento incarico professionale*" al dott. Marranzini e gli emolumenti dallo stesso percepiti per tutti gli anni per cui si era prolungata la gestione liquidatoria dell'Ente, in quanto dal 2018 il Marranzini stesso si autoliquidava il corrispettivo per l'attività gestoria ritenuta insussistente.

A tal proposito il Collegio ritiene che concausa dell'indebito emolumento sia la condotta di entrambi i convenuti come, peraltro, non esclude la tesi attorea laddove, in via subordinata (a pag. 28 della citazione), chiede la condanna per colpa grave del dott. Valentino, nella misura del 50 %, in ragione del fatto che "*negli anni, fu il liquidatore a determinarsi ed erogarsi i compensi*", peraltro pur non disconoscendosi "*la valenza etiologica del momento d'impulso iniziale nella definizione delle remunerazioni*", ovvero il negozio di affidamento dell'incarico.

In effetti, la previsione di cui al punto 4 del contratto di affidamento, recante un ultroneo compenso annuale di € 70.000,00 oltre quanto previsto dall'art. 30 del d.m. 169/2010, è presupposto necessario, con la previa determina n. 194/2017 a firma Valentino e che ad esso rimanda, di ogni determinazione successiva di impegno di spesa posta in essere dal Commissario Liquidatore tanto da essere, o l'uno o l'altra, espressamente richiamati, a farne fondamento, nelle relative premesse. Peraltro, è altrettanto evidente, per l'autoliquidazione dei compensi non spettanti, la necessaria assunzione da parte del dott. Marranzini delle determinazioni di impegno, in assenza delle quali nulla avrebbe percepito. A ciò si aggiunga, altresì, il ruolo concausale da imputarsi, nella determinazione della fattispecie dannosa, alla condotta omissiva del Revisore Unico di Ageforma cui erano trasmesse tutte le determine di impegno della spesa ultronea di € 70.000,00. Infatti, non risulta in atti che lo stesso abbia mai avuto nulla da eccepire, pur trattandosi di provvedimenti di particolare rilevanza e come tali meritevoli di attenzione sia per la posizione apicale che interessavano, sia per l'entità degli importi, sia per le intervenute relative reiterazioni, non trattandosi pertanto di atti di importanza secondaria.

Il Collegio reputa, poi, che al dott. Valentino sia addebitabile un pregiudizio erariale pari ad € 45.000,00 alla luce di alcune considerazioni sul profilo soggettivo ed oggettivo della fattispecie. Per il primo aspetto, indubitabilmente si evince una grave trascuratezza e negligenza nella stipula del negozio di affidamento e nella previsione di compensi non spettanti alla luce delle tariffe professionali richiamate, diversamente essendo ben esigibile la diligenza minimale di una previa verifica istruttoria interna ad Ageforma circa l'attività da svolgere da parte del Liquidatore, prima della definizione dei compensi da

riconoscersi al professionista incaricato di adempierla.

Ragionevolmente, però, la richiamata colpa grave del Valentino non ne implica l'imputazione di una responsabilità giuscontabile per l'assunzione da parte del dott. Marranzini, a partire dal 2018, di plurime determine annuali di impegno di spesa per € 70.000,00 per la parte fissa - negozialmente consentite ma non necessitate e da non assumersi nell'esercizio di un dovere di diligenza professionale (punto 2) nonché correttezza e buona fede (punto 10) ben esigibile da parte del Commissario Liquidatore - provvedimenti che rappresentano un segmento essenziale per integrare la fattispecie di danno, salvo l'acritica applicazione del principio per cui *causa causae est causa causati*. E', infatti, certamente, sotto la soglia della colpa grave, la mancata previsione dell'improvvida condotta del Marazzini, professionista che era stato selezionato tra plurimi concorrenti, tutti in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico (*"qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di Commissario liquidatore di società pubbliche e/o private ..."*), proprio in quanto aveva maturato *"la maggiore esperienza professionale in relazione all'incarico da affidare; ..."*. Ovvero si sarebbe dovuto trattare del professionista più esperto ed affidabile in un cerchio di esperti ed affidabili.

Resta, invece, certamente a suo carico e da imputarsi, *pro parte* e a titolo di colpa grave quanto da lui stesso impegnato con la determina n.194 del 30.11.2017 per €70.000,00, comprensivo di cap ed iva, quale compenso annuale (parte fissa), per il periodo 04.12.17 - 03.12.18. Infatti, anche in questo primo segmento della fattispecie in esame il Collegio reputa che non possa disconoscersi, per quanto subvalente, il concorso causale dell'operato sia del dott. Marranzini che del Revisore Unico di Ageforma che non hanno minimamente contribuito ad evitare

il pregiudizio erariale, essendovi pur tenuti a norma di legge e di contratto. Pertanto, anche, nell'esercizio dell'invocato potere riduttivo si reputa di addebitare al convenuto dott. Valentini una somma pari ad € 45.000,00.

Circa la richiesta di condanna, a titolo di dolo, in capo al Commissario Liquidatore dott. Marranzini, pari all'emolumento di € 4.377,00 corrisposto per un parere *pro-veritate*, in quanto attinente a profili strettamente "*ad personam*", il Collegio condivide la posizione attorea per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, è assolutamente inverosimile ritenere che il dott. Marranzini, tecnico con "*la maggiore esperienza professionale in relazione all'incarico da affidare;...*" (decreto di nomina), tanto da essere selezionato tra altri di "*qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di Commissario liquidatore di società pubbliche e/o private ...*" (requisito avviso pubblico), non fosse consapevole che la liquidazione di Ageforma non avesse implicato attività gestoria e, pertanto, la parte fissa di emolumento, per € 70.000,00 annui, non avesse alcuna ragion d'essere e, quindi, fosse ultronea ed inutile l'istanza di parere non essendovi sostanzialmente nulla da chiarire. Questo, a maggior ragione, in quanto la richiesta consulenza risale al 9.6.2022, ovvero ad una data in cui egli aveva piena contezza di quanto fatto e da fare, essendo la sua nomina intervenuta con decreto del Presidente della Provincia n.203 del 21.11.2017. In secondo luogo, la richiesta afferente alla "*Liquidazione compenso annuale per l'incarico di Commissario Liquidatore di Ageforma*" risulta, con evidenza, estranea alle dinamiche della liquidazione ed, invece, formulata nella inevitabile consapevolezza della sua funzionalità ad interessi personali del richiedente e, pertanto, come tale da non addebitarsi per i costi conseguenti ad Ageforma. Quindi, alla luce della ricostruzione che nei fatti emerge, sotto il profilo soggettivo

dell'imputazione si evince, ex art.1 c.1 della l.20 del 1994 vigente *ratione temporis*, un'ipotesi di dolo eventuale, integrata dalla previsione ed accettazione di arrecare un pregiudizio all'erario derivante dai costi di una consulenza inutile e diretta a finalità esclusivamente personalistiche.

Ad un semplice esame degli accadimenti sotto il profilo delle sequenze temporali, poi, non risulta applicabile l'istituto della c.d. *compensatio lucri cum damno*. In effetti, il pregiudizio contestato per la elargizione/percezione indebita da parte del dott. Marranzini afferisce a determine dirigenziali di impegno (2017-2021) tutte precedenti al richiesto parere legale del giugno 2022 il cui esito, pertanto, non ha avuto alcuna influenza neanche sul minor compenso liquidato nell'ultimo periodo. Peraltro, nella stessa richiesta il Commissario Liquidatore informava che, con nota dell'01.12.2021, egli stesso aveva dichiarato alla Provincia *“la propria disponibilità ad una riduzione spontanea del 50% del compenso per la parte fissa”*.

Infine è ugualmente da respingersi, in presenza di addebito doloso, il richiesto esercizio del potere riduttivo.

In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- condanna al pagamento, in favore di Ageforma S.p.a. in liquidazione, il sig. Salvatore Vito Valentino per € 45.000,00 ed il sig. Vincenzo Marranzini per € 4.377,00, somme già comprensive di rivalutazione monetaria, con la

maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo;

- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, con nota a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2024.

L'Estensore f.to digitalmente

(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese della sentenza del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 407,57=(quattrocentosette/57).

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE